



U.I.F.
Unione Italiana Forense

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL DDL 2329 SENATO (BENEDETTI VALENTINI)
SULLA MEDIAZIONE

* * *

ART. 1 – dopo la lettera e) aggiungere: “*f) negoziazione diretta assistita: l’attività stragiudiziale svolta dalle parti insieme o per tramite dei loro avvocati volta al raggiungimento di un accordo amichevole per comporre o prevenire una controversia*”.

ART. 4 comma 4. aggiungere dopo la frase: L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.”: “*e può essere contenuta nel mandato alla lite o in altro atto contenente o attestante il rapporto professionale di assistenza o rappresentanza difensiva.*”.

ART. 4 comma 4. aggiungere dopo l’ultima frase: “Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione” : “*in tal caso, se la parte chiede procedersi a mediazione, il giudice sospende il giudizio in corso per il tempo necessario*”.

ART. 6 comma 2. aggiungere dopo l’ultima parola: “*tuttavia se una delle parti lo richiede ha diritto, durante il periodo feriale, a una sospensione non superiore a venti giorni*”.

ART. 8 comma 3. sostituire: “*Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede principale o decentrata, dell’organismo di mediazione ovvero in altra sede convenuta tra le parti durante la procedura*”.

ART. 12 aggiungere dopo la parola abrogato: “*ed è sostituito con il seguente:*

“*ART. 12 (Negoziazione diretta assistita da avvocati delle parti). 1. Le parti che assistite dai loro avvocati, raggiungono un accordo per risolvere in tutto o in parte la loro controversia, possono richiedere l’omologa di tale accordo, con ricorso da proporsi al Presidente del Tribunale o magistrato dirigente la sezione distaccata territorialmente competente secondo il codice di procedura civile, che provvede con decreto.*

2. *L’accordo deve essere redatto in modo completo, con dichiarazione esplicita dei diritti su cui si intende conciliare. Le dichiarazioni generiche rendono l’accordo inefficace.*

3. *Il decreto di omologa di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo e titolo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziaria.*

4. *L’omologa può essere rifiutata, con provvedimento motivato, solo quando l’accordo sia contrario all’ordine pubblico e norme imperative o riguardi diritti indisponibili.*

5. *Se il magistrato investito dell’omologa ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, convoca le parti e i loro difensori invitandoli a precisare l’accordo in modo che sia atto a costituire titolo esecutivo e titolo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziaria.*



U.I.F.
Unione Italiana Forense

6 La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono ad opera e sotto la responsabilità professionale degli avvocati che hanno partecipato alla negoziazione.

7. L'accordo omologato è esente dalle imposte di bollo o registro e da ogni tassa o diritto di ogni specie e natura. Per i compensi corrisposti agli avvocati che hanno assistito la parte nella negoziazione omologata è riconosciuto alla parte medesima un credito d'imposta, fino a concorrenza di euro 500,00 per ciascuna negoziazione."

ART. 14 comma 6bis. aggiungere dopo l'ultima parola: "*diversa dall'organismo di mediazione*".

Il Segretario Nazionale

(Avv. Elisabetta Rampelli)